

DELIBERA 52/2023/CRL/UD del 27/01/2023
S. CXXX / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/134636/2019)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/01/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di S. CXXX del 11/06/2019 acquisita con protocollo n. 0253391 del 11/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, con codice cliente n. 1. 12016xxx lamenta la violazione dell'art. 70 comma 4 e della legge Bersani, in quanto avendo fatto un passaggio ad altro operatore gli sono stati addebitati i costi di recesso per euro 102,92. Richiede pertanto lo storno di detto import, oltre alle spese di procedura, per complessivi euro 150.

2. La posizione dell'operatore

Nella propria memoria difensiva, il gestore contesta le richieste dell'utente con i seguenti motivi: -non è stata riscontrata alcuna anomalia del servizio nei confronti dell'utente; -il link con numerazione 357xxx è stato disattivato il 03.01.2017, in seguito al passaggio ad altro gestore; -l'indennizzo di € 102,92 è dovuto in quanto il passaggio ad altro operatore è avvenuto prima dei 24 mesi previsti dalla sottoscrizione del contratto; -la richiesta risarcitoria del danno sarebbe comunque preclusa anche dall'art.20 comma 4 della Delibera n.203/18/CONS, che limita le richieste dell'utente ai casi di indennizzi previsti dai contratti e dalle carte dei servizi.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento. Principalmente perchè non risulta assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art.2697 Codice civile, in base al quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". La delibera Agcom n.70/12/CIR, ha stabilito, inoltre, che in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente". Nel caso di specie non si hanno elementi per valutare la violazione del richiamato art.70 comma 4 del d.lgs n.259/2003 che così recita: "Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.". Non solo non è indicata la data delle eventuali modifiche proposte dal gestore per il computo dei 30 giorni previsti dalla norma, ma nemmeno è indicata la data di sottoscrizione del contratto. Gli elementi mancanti per poter accogliere le richieste dell'utente non sono peraltro rilevabili dagli altri documenti del fascicolo. Al contrario l'operatore dichiara nella propria memoria difensiva, alla quale l'istante nulla

eccepisce, che il recesso è stato richiesto prima dei 24 mesi previsti in contratto e ci fornisce la prova della data dell'avvenuto distacco nella data del 03.01.2017. Tale carenza documentale comporta che la richiesta di storno/rimborso delle fatture non essere accolta (ex multis Delibera Corecom Puglia n. 22/2017, Delibera Agcom n.165/15/CIR, Delibera Corecom Piemonte n. 24/2015). Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza del sig. S. CXXX nei confronti della società Vodafone Italia s.p.a.. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 01 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to